

PDF Eraser Free

N. 19788/2018

Tribunale di Bologna**Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE**

Composto dai Magistrati

- Matilde Betti – Presidente
- Andrea Canepa – Giudice relatore
- Francesco Perrone – Giudice

Nel procedimento tra:

- con l'Avv. Barbara Spinelli;

ricorrente;

contro

- **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna;**

*resistente;***con l'intervento del PM;**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2018 (**il 30.12.18 era domenica**), la ricorrente, cittadina cubana, nata il 10/6/1986, ha proposto opposizione avverso il provvedimento BO0011227 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificatole in data 30.11. 2018 – con il quale le veniva negato il riconoscimento dello *status* di rifugiata e di forme complementari di protezione

Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale non si è costituita nè ha inviato la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D. L.vo n. 25/2008.



PDF Eraser Free

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale la ricorrente, originaria di Ciudad de La Habana, a Cuba, adepta della santeria yoruba, ha dichiarato di essere sposata con _____, anche lui richiedente asilo, di essere madre della minore _____ e del minore _____

_____, tutti in Italia unitamente alla madre ed alla sorella, entrambe richiedenti asilo, che il marito sarebbe stato accusato di vendita di droga e sfruttamento della prostituzione e, quindi, arrestato il 5 gennaio 2017 sulla base della Ley de Peligrosidad Social; che il marito sarebbe stato detenuto per 15 giorni e poi rilasciato; che successivamente il marito avrebbe partecipato ad alcune manifestazioni di protesta e di essere stato per questo minacciato all'inizio del 2018 dal capo di settore; di aver scoperto nel febbraio 2018 che il nome del marito sarebbe stato inserito in una lista in possesso della polizia cubana; che anche sua madre sarebbe stata arrestata per tre volte sempre per aver preso parte alle proteste; di aver lasciato il paese il 22.4.2018 in aereo; di temere in caso di rientro di essere imprigionata per l'attività di protesta svolta dal marito.

La Ct ha considerato che l'istante non abbia fornito elementi idonei a circostanziare in modo fondato l'individualità e l'attualità del rischio paventato in caso di rientro.

L'organo amministrativo ha rilevato, pertanto, come le circostanze dalla stessa riportate non fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante lamentando che erroneamente la Commissione non avesse approfondito la sua storia personale e ritenuto non credibile il suo racconto e non avesse considerato le condizioni generali del proprio paese d'origine. La difesa ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento impugnato e ha sollevato questione di costituzionalità relativa alla applicazione dell'art. 1 D.L. 113/2018, così come convertito in L. 132/2018e, nel merito, il riconoscimento della protezione internazionale o di quella c.d. umanitaria o il diritto di asilo.

All'udienza del 3 marzo 2021 la ricorrente, con l'ausilio dell'interprete, dinanzi al giudice delegato appartenente all'ufficio del processo, ha testualmente dichiarato:

“Ho lasciato il mio Paese il 22 aprile 2018 in aereo. Avevo il passaporto con un visto turistico. Ora il passaporto l'ho consegnato alla Questura di Bologna al momento della presentazione della domanda di asilo. Sono giunta in Italia il 23 aprile 2018. Sono nata il 10 giugno 1986 a Ciudad de La Habana, a Cuba. Ho vissuto sempre lì. Ho frequentato la scuola fino al dodicesimo grado di studi. Ho un diploma tecnico di Gastronomia. L'ho conseguito nel mese di febbraio del 2006. La mia religione si chiama Santeria afrocubana Yoruba. E' la religione alla quale appartiene tutta la mia famiglia. Mio padre vive a Cuba. Con lui vivono due miei fratellastri, lui si è risposato. I miei genitori hanno divorziato quando io avevo quattro anni. Mia madre è qui in Italia, vive a Cesena insieme a mia sorella che ha 19 anni. Entrambe hanno avanzato domanda di asilo. Ho anche un fratello. Io e lui siamo nati dallo stesso padre mentre la mia sorellina è nata da un altro marito di mia madre. Preciso che mia madre ha anche avuto un'altra figlia che è la mia sorella maggiore da un altro uomo, da un altro marito: lei ora vive in Florida, ha sei figli. Io non ho mai avuto molti contatti con mio padre, posso affermare di non aver trovato in mio padre un punto di riferimento. Porto solo il suo cognome. A Cuba ho solo oramai mio fratello con il quale sono in contatto: è l'unico familiare ancora presente nel mio paese d'origine. Mi sono sposata il 16 ottobre 2014 con _____ che è qui con me in Italia. Dalla nostra unione è nata nostra figlia _____

_____ il 7 agosto 2014 a Cuba. Io ho anche un altro figlio che ora ha 15 anni avuto da una mia precedente relazione. Lui si chiama _____. Il 21 settembre 2020 è nata un'altra mia figlia che ora ha 5 mesi e che si chiama _____. Mia madre, che si chiama _____



PDF Eraser Free

...e la mia sorellina, che si chiama ..., hanno fatto ingresso in Italia nel mese di settembre del 2018. Loro sono state accolte presso un altro centro a Cesena. Sono in contatto telefonico con loro e, compatibilmente con la situazione sanitaria attuale, riusciamo anche ad incontrarci. Io e la mia famiglia abitiamo, invece, in un appartamento qui a Bologna gestito dall'associazione "Mondo Donna". Ci sono anche altre due famiglie.

L'avv. Spinelli, richiesto da questo giudice, precisa che sia la madre che la sorella della ricorrente hanno ricevuto il diniego da parte della CT di Forlì-Cesena; che, come documentato in atti, al momento è riuscita a produrre il solo provvedimento relativo alla madre, essendo peraltro assistita da altro procuratore legale così come la sorella della ricorrente. Dichiaro, altresì, che è in attesa di ricevere da detto legale copia dei ricorsi avverso i dinieghi amministrativi, ricorsi comunque già iscritti presso l'intestato Tribunale. L'avv. Spinelli precisa, infine, che anche la ragioni della partenza da Cuba della madre della ricorrente sono sostanzialmente collegate alle stesse vicende che hanno costretto a fuggire dal paese la figlia. ADR: nel mio paese io ho lavorato, per cinque anni, come cameriera, in un ristorante all'interno di un Hotel nella città dell'Havana. Ho svolto questo lavoro dal 2007 al 2012. Poi ho lavorato come parrucchiera dal 2016 fino al momento della partenza. Avevo un mio negozio di parrucchiere nel quartiere Santo Suarez sempre all'Havana. Mio marito, invece, aveva una licenza come imbianchino e quindi svolgeva questo lavoro. ADR: qui in Italia, all'inizio ero molto agitata, poi dopo la presentazione della domanda di asilo, sono riuscita a tranquillizzarmi e anche a far iniziare la scuola ai miei figli. Melanie frequenta la prima elementare a Bologna presso le scuole "Carducci" site in via Dante n. 3, mentre mio figlio grande frequenta la terza media presso le scuole di Barricella. Io, poi, ho frequentato diversi corsi di formazione professionale. Ho svolto anche per un breve periodo un lavoro presso l'Autogrill collocato nella zona Ovest di Bologna. Mi recavo a piedi al lavoro e poi ho dovuto interrompere questa attività essendo anche rimasta incinta. L'avv. Spinelli precisa di aver depositato copia degli attestati di formazione ai quali la ricorrente ha fatto poc'anzi riferimento. Dichiaro, inoltre, che provvederò a produrre anche i certificati di iscrizione scolastica dei figli della stessa. ADR: sì, sto bene in salute".

Disposto un breve differimento, alla successiva udienza del 2 aprile 2021 la ricorrente, sempre con l'ausilio dell'interprete, ha dichiarato:

"ADR: io sono partita da Cuba per i problemi di mio marito. Sin da quando ho conosciuto e ho iniziato a frequentare mio marito lui aveva già i problemi con la Polizia. Ho conosciuto mio marito, era un amico di mio fratello, nel 2012 e subito è iniziata la nostra relazione. Lui poi nel 2014 ha conseguito la licenza di imbianchino per lavorare. Lui comprava i prodotti ed eseguiva i lavori per i clienti. In tutto il paese e quindi anche nel nostro quartiere c'era il CDR, il Comitato per la difesa della Rivoluzione, che controllava le persone della zona per verificare se lavorano o se studiano. Mio marito veniva spesso fermato dalla Polizia che gli controllava i prodotti che comprava per lavorare e puntualmente li sequestrava dicendogli che erano troppe merci. I contenitori dei prodotti che mio marito comprava erano ritenuti troppo grandi rispetto alle sue esigenze, erano eccessivi e quindi gli venivano sequestrati. Dopo più di anno all'incirca, per questo motivo, mio marito ha smesso di lavorare come imbianchino. A gennaio del 2017, una mattina molto presto, la Polizia si è presentata a casa, ha arrestato mio marito senza avere il mandato e portato in caserma. Ricordo che i poliziotti erano tanti e che, entrati in casa, lo hanno accusato di prostituzione, di non lavorare e di traffico di droga. Secondo me volevano incastrare mio marito. Io poi sono andata dalla Polizia a dire che mio marito non aveva fatto nulla di male, che l'unica cosa era la mancanza di lavoro ma non altro. La Polizia mi ha allontanato, dicendomi che non potevo stare nei suoi uffici e così io mi sono recata nell'ufficio chiamato DPI, dipartimento tecnico di indagine, ma anche qui non mi sono state date spiegazioni o comunque informazioni. Ricordo di essere stata davanti al carcere dove era rinchiuso mio marito per una giornata intera. Io conoscevo un capo di settore del nostro quartiere Santo Suarez del Municipio 10 ottobre.

ADR: la persona che disturbava mio marito, che lo perseguitava era una specie di vice del caposettore, lui controllava proprio la mia via.



PDF Eraser Free

ADR: ho spiegato al capo-settore quello che era successo a mio marito e lui mi ha confermato le accuse formulate nei suoi confronti. Io ho cercato di spiegargli che mio marito non poteva aver fatto quelle cose di cui era accusato, che l'unico suo problema era la mancanza di lavoro. Lui mi ha detto che siccome mio marito era conosciuto con il soprannome di El Moro e che probabilmente era stato confuso con un'altra persona con il suo stesso soprannome sempre detenuta in carcere. Isaac, mio marito, è stato detenuto per 15 giorni e poi ne è uscito firmando un foglio. Poi non ho saputo altro se non quello che mi ha riferito mio marito.

ADR dell'avv. Spinelli: sì, al momento dell'arresto di mio marito, il mio primo figlio era presente, Jaisson, il figlio avuto dalla mia precedente relazione. I vicini poi hanno anche loro assistito all'arresto di mio marito. Anche l'altra nostra figlia si era svegliata ma essendo piccola non ha compreso esattamente quello che accadeva. Ricordo che quando sono andata dalla Polizia ho lasciato i miei figli a casa di una vicina. Volevo protestare contro la Polizia, volevo far sapere l'ingiustizia che mio marito stava subendo, senza avere neppure un ordine di arresto. Io avevo il sospetto che si volesse incastrare mio marito.

ADR: no, io non so altro nel senso che quello che poi ho saputo me lo ha riferito mio marito.

ADR: mi ricordo quello che le ho detto prima, che cioè sono trascorsi 15 giorni e che dopo mio marito è stato liberato. E' trascorso anche del tempo e non ricordo altri particolari.

ADR: in tutto il mio paese esiste una legge, che viene chiamata di pericolosità sociale in base alla quale chi non ha un lavoro è considerato socialmente pericoloso e può essere arrestato. Se vieni notato nei pressi anche della tua casa intento a non fare nulla vieni perseguitato. Mio marito era costretto ad uscire di casa molto presto per andare a cercare il lavoro e non farsi notare

ADR: il DTI, gli uomini appartenenti a questo dipartimento, vestiti in abiti civili giravano per il quartiere e si fermavano agli angoli della strada per controllare.

La ricorrente riprende il racconto: dopo l'esperienza del carcere mio marito ha iniziato a prendere parte alle manifestazioni che si svolgevano anche nel nostro quartiere. Io non ho partecipato a queste manifestazioni. Ricordo che una volta dopo la mancata erogazione dell'acqua nel nostro quartiere e un black-out sempre nella zona c'è stata una manifestazione nella quale ricordo ancora che le persone erano molto arrabbiate, sbattevano le pentole per fare rumore e farsi sentire. A questa manifestazione hanno partecipato anche le c.d. dame bianche, sono un gruppo di donne, di madri e mogli di uomini detenuti ingiustamente.

ADR: credo che nel 2017 si sia svolta questa manifestazione.

ADR: è stata una manifestazione molto grande, sono intervenuti sia la Polizia e sia l'esercito.

ADR: a questa manifestazione ha partecipato anche mia madre.

ADR: lei ha partecipato a questa manifestazione in quanto anche lei aveva avuto alcuni problemi con la Polizia, è stata infatti arrestata tre volte. Anche per quello che è successo a lei io sono partita. Preciso che mia madre ha avuto alcuni problemi sia con i vicini di casa, con una famiglia il cui padre era un uomo dell'esercito, e sia per alcune vicende che hanno coinvolto la sua attività di parrucchiera. La casa di mia madre era un casa indipendente con una finestra che affacciava sulla casa dei vicini, che però non volevano che lei la utilizzasse e un giorno ne è nato un diverbio e quindi l'uomo dell'esercito, vicino di casa, ha chiamato la Polizia che intervenne sul luogo portandola via. Lei è stata rilasciata solo la notte del giorno in cui era stata arrestata.

ADR: non ricordo quando questo sia successo.

ADR: un giorno mia madre ha ricevuto un controllo da parte di alcuni ispettori che dovevano controllare la quantità e la provenienza delle merci presenti nel negozio. Era presente anche la Polizia. Questi ispettori erano andati già altre volte nel negozio di mia madre e le avevano sempre avanzato richieste di denaro che mia madre non aveva accordato. Erano funzionari corrotti. Anche quel giorno loro avevano chiesto soldi a mia madre minacciandola questa volta che in caso contrario le avrebbero chiuso il negozio. Le hanno anche sequestrato tutta la merce e prelevato l'incasso della giornata. Erano presenti nel locale alcune diversi clienti alcuni dei quali si allontanarono mentre altri rimasero per protestare contro questi abusi. Anche mia madre ha iniziato a protestare e così l'hanno arrestata, anche se poi l'hanno liberata in serata.



PDF Eraser Free

ADR: ricordo che questo secondo arresto è avvenuto nel 2016. Non ricordo se sono state arrestate anche altre persone, cioè anche i clienti del negozio. Quello che sto raccontando me lo ha riferito mia madre.

ADR: sì, credo che il terzo arresto mia madre l'abbia avuto durante quella manifestazione grande a Santa Suarez che le ho raccontato prima, a seguito del blackout. Però lei è stata sempre trattenuta per un solo giorno non come mio marito. Dopo questi arresti mia madre viveva nascosta, appena notava uomini in abiti civili vicino la casa si nascondeva.

ADR: sì, mia madre ha continuato a fare la parrucchiera ma in casa e non più in negozio.

ADR: lavoravo anche io come parrucchiere ma in un altro locale.

AD: Con i vicini l'unico motivo di litigio era quella finestra, è corretto?

R: sì.

ADR: E' questo problema che ha portato al primo arresto di sua madre, giusto?

Sì.

AD: Alla Commissione ha dichiarato che il primo di arresto di sua madre era dovuto alle proteste di sua madre dopo l'interruzione dell'erogazione del gas alla sua casa. Può chiarire?

R: sì, credo ci fosse anche questo motivo, credo che i vicini comunque c'entrassero, avessero a che fare con l'interruzione della fornitura del gas alla casa di mia madre. So che la moglie del vicino era un avvocato e che un giorno è andata a casa di mia madre con il nipote e l'hanno picchiata. Loro erano andati da mia madre perché lei aveva aperto la finestra e si erano, perciò, arrabbiati. Quello che io ricordo precisamente è quello che accadeva dopo gli arresti di mia madre, il fatto che io dovessi recarmi in Polizia a chiedere informazioni. I motivi dei suoi arresti me li ha raccontati lei.

ADR: mio marito ha iniziato a manifestare, si è unito ad un gruppo di cui io non so praticamente nulla, né sull'identità del capo né sui membri dello stesso, perché era stanco delle persecuzioni che aveva subito.

ADR: mio marito mi aveva raccontato che aveva subito diverse persecuzioni, quello che so io sono quelle relative al suo lavoro di imbianchino.

ADR: io avevo il negozio di parrucchiera all'interno della mia casa, lo avevo sin dal 2016 dopo aver partecipato ad un corso professionale. Mia sorella mi spediva per via aerea diversi prodotti americani per i capelli e io avevo paura di subire controlli, dopo l'arresto di mia madre e le partecipazioni di mio marito alle manifestazioni.

ADR: durante le manifestazioni mio marito veniva trattenuto ma poi rilasciato in giornata, come mia madre, non è stato mai arrestato come quella volta nel 2017. ADR: mio marito ha partecipato a queste manifestazioni all'incirca per un anno, ha iniziato dopo il suo arresto nel 2017.

ADR: io avevo paura di queste proteste a cui mio marito partecipava, ma ero d'accordo con la sua scelta.

ADR: mio marito non raccontava quasi nulla sulla sua attività nel gruppo se non che la Polizia lo aveva spintonato o lo aveva trattenuto un giorno intero quando rientrava a casa la notte. Sapevo che lui veniva chiamato in occasione dell'organizzazione delle manifestazioni ma poi null'altro.

ADR: la mia attività di parrucchiera rendeva e quindi ero in grado di mantenere la famiglia anche se mio marito non lavorava.

ADR: ricordo che quando ho conosciuto mio marito non aveva il soprannome di El Moro, ma non ricordo quando gli è stato dato. Nel mio paese è frequente essere chiamati con il soprannome piuttosto che con il proprio nome.

ADR: Temo che se facessi ritorno nel mio Paese essendo mio marito già segnalato per la sua partecipazione alle proteste possa subire lui ma anche tutta la nostra famiglia nuove persecuzioni.

ADR: quando dico che mio marito è segnalato intendo riferirmi ad un episodio verificatosi nel 2018 quando la Polizia è venuta a casa nostra ed è salita sul tetto per cercare un'antenna americana. Così ci aveva detto ma in realtà cercava un altro uomo, un vicino di casa che in effetti trovò ed arrestò portandolo via. La moglie di questo vicino mi ha poi raccontato di aver visto una lista sulla quale erano riportati sia il nome di suo marito che quello di Isaac.



PDF Eraser Free

ADR: la moglie del vicino mi ha raccontato questa circostanza mentre la Polizia cercava suo marito. La Polizia si portò via anche l'antenna televisiva del vicino perché diceva che non era in regola.

ADR: sì, lei me lo ha detto solo in questo momento ma lei lo sapeva già prima.

ADR: non so perché lei non mi avesse avvertito prima.

ADR: no, non le ho chiesto come avesse saputo dell'esistenza di questa lista e della indicazione del nome di mio marito su di essa.

ADR: io penso che su quella lista venissero riportati i nomi delle persone che aderivano alle proteste, alle manifestazioni.

ADR: sempre la moglie del vicino mi ha detto che il nome di mio marito era presente sulla lista sin dal 2017.

ADR: sì, anche il vicino si univa alle proteste ma con un gruppo diverso da quello di Isaac.

ADR: no, quella mattina dell'arresto del vicino mio marito non era in casa, era uscito per comprare qualcosa per la colazione, poi si accorse, mentre rientrava a casa, che c'era la Polizia e si nascose subito.

ADR: no, quella mattina la Polizia non mi chiese di Isaac.

ADR dell'avv. Spinelli: a Cuba ho ancora mio padre e un mio fratello. Come ho detto alla scorsa udienza con mio padre non ho più nessun rapporto.

ADR: no, grazie ma non voglio aggiungere altro”.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: relazione sociale sul nucleo familiare; estratto di nascita di tutti i componenti del nucleo familiare; certificato di nascita della minore Relazione sociale del centro di accoglienza del 19.2.2021, Attestati di formazione professionale, Contratto di lavoro, Provvedimento di diniego della protezione internazionale nei confronti della madre della ricorrente, sig. ra Garcia Rodriguez Olga Lidya, Certificato di frequenza scolastica dei figli minori per l'anno 2021, Estratto contributivo della ricorrente, Estratto contributivo del coniuge; verbale di udienza del coniuge nel procedimento R.G. 19787/2018; attestato di specializzazione in massaggi – anatomia e fisiologia; iscrizione al corso di operatore sociale per l'infanzia e la terza età.

In relazione al merito delle dichiarazioni del ricorrente nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente con la cooperazione del giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C- 277/11 del 22 novembre 2012). Circa la prima fase, lo Stato Italiano, nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto in base all'art. 3, comma 5 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi possono essere considerati veritieri solo quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che il richiedente a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Il contenuto dei parametri sub c) ed e) sopra indicati già evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, ma la relativa subordinazione,



tout court, al giudizio di veridicità della narrazione alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca: Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202) non appare legittimamente predicabile (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8819/2020, Sezione terza civile).

Ebbene, la ricorrente ha presentato tempestivamente la domanda di protezione, ha fornito tutti gli elementi in suo possesso per motivare la domanda, integrando documentazione sia nella precedente fase amministrativa che nell'attuale giudiziaria. Non c'è dubbio, inoltre, che nel corso delle audizioni la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rispondendo puntualmente ad ogni domanda posta e fornendo complessivamente, in conclusione, dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie. Invero, in relazione all'unica contraddizione interna al racconto della ricorrente nelle due diverse sedi d'audizione (cfr. verbale *“alla Commissione ha dichiarato che il primo di arresto di sua madre era dovuto alle proteste di sua madre dopo l'interruzione dell'erogazione del gas alla sua casa. Può chiarire? si, credo ci fosse anche questo motivo, credo che i vicini comunque c'entrassero, avessero a che fare con l'interruzione della fornitura del gas alla casa di mia madre. So che la moglie del vicino era un avvocato e che un giorno è andata a casa di mia madre con il nipote e l'hanno picchiata. Loro erano andati da mia madre perché lei aveva aperto la finestra e si erano, perciò, arrabbiati. Quello che io ricordo precisamente è quello che accadeva dopo gli arresti di mia madre, il fatto che io dovessi recarmi in Polizia a chiedere informazioni. I motivi dei suoi arresti me li ha raccontati lei”*) la Suprema Corte, nella recentissima ordinanza 24183/2020, si è nuovamente pronunciata sul significato dell'espressione «è, in generale, attendibile» di cui all'art. 3, co. 5, lett. e) del d.lgs. 251/2007, affermando che «pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente la norma, ponendo come condizione che il racconto sia “in generale, attendibile” non può che essere intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile “nell'insieme” – e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, e cioè all'inciso “in generale” quello di “complessivamente” o “globalmente”». Ne consegue che il che il narrato della ricorrente è da considerarsi “in generale, attendibile”, senza che questa sola contraddizione possa inficiarne la credibilità. Infine, dal confronto del verbale delle dichiarazioni prestate in sede giudiziale dal coniuge, anch'egli ricorrente in un procedimento di protezione internazionale di fronte questa Sezione, e depositate dal difensore in atti al presente procedimento, emerge la mancanza di identità delle accuse alla base dell'arresto subito dal marito della ricorrente in data 5 gennaio 2017. Invero, mentre il marito afferma: *“sono stato accusato dal capo-settore di prostituzione, di rubare”*, la ricorrente dichiara: *“lo hanno accusato di prostituzione, di non lavorare e di traffico di droga”*. Tuttavia, entrambi dichiarano che le accuse mosse fossero solo un pretesto e che la detenzione fosse dovuta alla mancanza di lavoro del ricorrente (cfr. verbale marito: *“io all'epoca non ero a conoscenza di questa legge, della necessità di avere un lavoro per non avere problemi. Sentivo dire in giro dalle persone che potevi essere arrestato o avere problemi con la Polizia se non avevi un lavoro. ADR: ho appreso dell'esistenza di questa legge quando sono andato in tribunale davanti ad un giudice”* e cfr. verbale ricorrente: *“secondo me volevano incastrare mio marito. Io poi sono andata dalla Polizia a dire che mio marito non aveva fatto nulla di male, che l'unica cosa era la mancanza di lavoro ma non altro [...]: in tutto il mio paese esiste una legge, che viene chiamata di pericolosità sociale in base alla quale chi non ha un lavoro è considerato socialmente pericoloso e può essere arrestato. Se vieni notato nei pressi anche della tua casa intento a non fare nulla vieni perseguitato. Mio marito era costretto ad uscire di casa molto presto per andare a cercare il lavoro e non farsi notare”*). Entrambi dichiarano inoltre che la polizia avrebbe fatto irruzione in casa senza un mandato d'arresto, e che il marito sarebbe stato detenuto senza che fosse stato lui fatto firmare o quantomeno visionare documento alcuno. Ne consegue che è possibile ritenere plausibile, in assenza della formalizzazione delle accuse a carico del marito della ricorrente, accuse evidentemente pretestuose, ed in presenza, invece, di comunicazioni avvenute solo oralmente da parte soggetti diversi alla



ricorrente ed al marito, che le ragioni dell'arresto siano state rappresentate difformemente ai due coniugi. A proposito, la Corte di cassazione, con recente ordinanza 22527/2020, ha affermato che l'art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio, e che incombe al giudice, nell'esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi. In ottemperanza a tale dovere, e al fine di corroborare le dichiarazioni della ricorrente, rileva il Collegio che secondo la Commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale (Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation), *"le forze dell'ordine raramente presentano il mandato di arresto e, in alcuni casi, le persone vengono rilasciate dopo aver ricevuto avvertimenti ufficiali che i pubblici ministeri possono utilizzare successivamente, in eventuali processi, come prova per dimostrare un modello di comportamento "criminale"*(HRW, World Report 2020 - Cuba, 14 January 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cuba>).

Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce dell'istruttoria, che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non siano condivisibili e che, pertanto, il ricorso sia fondato.

In diritto va premesso che ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. L'articolo 2, lettera c), della direttiva qualifiche (2004/83/CE) prevede che per “rifugiato” si intende un “cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12”. La normativa interna italiana recepisce tutti contenuti sopra citati: l'art. 2 del D.L.vo n. 251 del 2007 definisce il concetto di “rifugiato” come il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)”.

Orbene, è opportuno esaminare tutti gli elementi contenuti nella definizione delle citate norme, al fine di identificarne l'eventuale sussistenza nel caso di specie.

Secondo la Suprema Corte ‘un requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. La ricorrente, interrogata circa i rischi di rientro in patria, dichiara: *"Temo che se facessi ritorno nel mio Paese essendo mio marito già segnalato per la sua partecipazione alle proteste possa subire lui ma anche tutta la nostra famiglia nuove persecuzioni"*. In merito, circa l'aspetto soggettivo, il timore può essere definito come uno stato di angoscia provocato da un danno incombente, a prescindere che la minaccia sia reale o immaginaria. L'aspetto soggettivo è perciò correlato al timore provato dal ricorrente. Va sottolineato che le reazioni psicologiche sono diverse fra i vari individui, anche a fronte della stessa situazione. L'esperienza del timore è connessa intrinsecamente a fattori quali personalità, età, appartenenza socio-culturale nonché precedenti esperienze del richiedente. Poiché il timore del richiedente di fronte alla prospettiva di rientro nel proprio paese può derivare da una varietà di motivi, non è detto



PDF Eraser Free

che tutti i motivi siano correlati alla persecuzione ai sensi della Direttiva Qualifiche. Inoltre, non è necessario stabilire che il timore di persecuzione sia un motivo predominante del richiedente, ma basta che tale timore sussista (EASO, Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, 2018 https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf). Circa l'aspetto oggettivo, è necessario capire se la vicenda, al di là di timori pur credibili ma solo soggettivi e non idonei a fondare alcuna forma di protezione, non nasconda invece una effettiva storia di persecuzione ovvero una effettiva vulnerabilità. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006) e il timore nutrito dal richiedente 'deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali' (Cass. Sez. 1, n. 13088/2019). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la ricorrente abbia provato anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da essa segnalati e che risultino integrati tanto gli aspetti soggettivi quanto quelli oggettivi del timore, anche alla luce delle pregresse esperienze vissute narrate dal marito e dalla madre.

L'origine del timore potrebbe anche consistere in atti e altre forme di limitazione/violazione di diritti e libertà che non necessariamente arrivano, tuttavia, ad integrare il concetto di persecuzione. Il termine «persecuzione», invero, non è definito nella convenzione di Ginevra: il concetto risulta flessibile, adattabile e sufficientemente aperto così da riflettere la mutevolezza delle forme di persecuzione.

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: “Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono: a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”.

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede poi che “(g)li atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale: gli atti di violenza fisica o psichica configurano una persecuzione se sono di intensità tale da violare in maniera sostanziale l'integrità fisica di una persona o la sua capacità di prendere decisioni in modo indipendente; b) Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie”.

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); mentre il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Nel caso di specie, tutti gli atti e le altre forme di limitazione/violazione di diritti e libertà dalla stessa riferiti dalla ricorrente, sono stati diretti a suo marito. La ricorrente specifica infatti: “*io avevo paura di queste proteste a cui mio marito partecipava, ma ero d'accordo con la sua scelta [...] mio marito non raccontava quasi nulla sulla sua attività nel gruppo se non che la Polizia lo aveva spintonato o lo aveva trattenuto un giorno intero quando rientrava a casa la notte. Sapevo che lui veniva chiamato in occasione dell'organizzazione delle manifestazioni ma poi null'altro*”.

Tuttavia, la persecuzione temuta, nel caso della ricorrente, si configura egualmente come "personale e diretta", dichiarando la stessa che proprio in virtù dell'attività politica del marito e degli atti persecutori da questo già subiti in passato “*possa subire anche lui ma anche tutta la nostra famiglia nuove persecuzioni*”.



PDF Eraser Free

A tale proposito, la Corte di Cassazione evidenzia la necessità di **un ragionamento prognostico del futuro rischio di persecuzione o grave violazione dei diritti umani** (Cass. Civ., Sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16201; Cass. Civ., Sez. I, 24 November 2017, n. 28152).

Anche l'UNHCR ha più volte specificato che *“ il timore di persecuzione va riferito non soltanto alle persone che già sono state perseguitate, ma anche a quelle che vogliono evitare di trovarsi in una situazione in cui potrebbero esserlo”* (Manuale UNHCR, para. 45; UNHCR, “Advisory opinion on the interpretation of the refugee definition”, para. 6 ss., 23 dicembre 2004).

In particolare, in relazione all'opinione politica come nesso del giudizio prognostico di persecuzione, le Linee Guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n. 1 (7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01) specificano, circa la persecuzione per opinione politica, che *“non è sempre necessario aver espresso una simile opinione o aver già subito qualche forma di discriminazione o persecuzione. In tali casi la prova del fondato timore sarebbe basata su una valutazione delle conseguenze che un richiedente con determinate caratteristiche dovrebbe affrontare se lui o lei fossero rimpatriati”* (UNHCR, Linee Guida n. 1, 2002 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>).

Ebbene, alla luce del profilo della ricorrente, moglie di un cittadino cubano percepito come “dissidente”, e come tale soggetto ad atti ritenuti di persecuzione da parte della polizia, non può non valutarsi un rischio prognostico di persecuzione nei suoi confronti, dovendo considerarsi fondato il timore, in caso di rientro, di trovarsi in una situazione in cui potrebbe subire conseguenze in merito alle suddette caratteristiche, anche alla luce del fatto che nel caso di specie non è valutabile la protezione da parte dello Stato essendo lo Stato stesso l'agente persecutore (vd. Corte di Cassazione ordinanza n. 24250/2020).

Va inoltre evidenziato che, proprio in ragione delle persecuzioni subite, al marito della ricorrente è stato riconosciuto da questo Tribunale lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07 nel procedimento n. 19787 /18. Tanto premesso ritiene questo Collegio di dover richiamare una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'unione europea, sentenza Ahmedbekova del 4 ottobre 2018 - C-652/16 disponibile a <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756781>), al fine di estendere alla ricorrente la stessa forma di tutela riconosciuta al marito.

In particolare la Corte ha avuto modo di affermare che: “L'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce”.

La Corte ricorda anzitutto che dagli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95, letti in combinato disposto con le definizioni dei termini «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» contenute all'articolo 2, lettere d) e f), della stessa, risulta che la protezione internazionale contemplata in tale direttiva deve, in linea di principio, essere riconosciuta al cittadino di un paese terzo e apolide il quale abbia un timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, o che corra un rischio effettivo di subire un grave danno, ai sensi dell'articolo 15 di detta direttiva.

La direttiva 2011/95 non prevede il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi diversi da quelli menzionati al punto



PDF Eraser Free

precedente. È, inoltre, di giurisprudenza costante che qualsiasi decisione relativa al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria deve essere fondata su un esame su base individuale (sentenza del 25 gennaio 2018, F, C-473/16, EU:C:2018:36, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), diretto a determinare se, tenuto conto della situazione personale del richiedente, le condizioni per il riconoscimento di un siffatto status siano soddisfatte (sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z, C-71/11 e C-99/11, EU:C:2012:518, punto 68).

Dal regime di riconoscimento dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria stabilito dal legislatore dell'Unione discende, quindi, che l'esame della domanda di protezione internazionale, richiesta dall'articolo 4 della direttiva 2011/95, mira a determinare se il richiedente – o, eventualmente, la persona a nome della quale questi presenta la domanda – abbia il timore fondato di essere personalmente perseguitato o corra personalmente un rischio effettivo di danni gravi.

Sebbene risulti da quanto precede che una domanda di protezione internazionale non può essere accolta, in quanto tale, per il motivo che un familiare del richiedente ha un timore fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni gravi, occorre per contro tener conto di siffatte minacce incombenti su un familiare del richiedente al fine di determinare se il richiedente, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a minacce di persecuzione o di danni gravi. A tale riguardo, e come sottolineato nel considerando 36 della direttiva 2011/95, i familiari di una persona minacciata rischiano di norma di trovarsi, anch'essi in una situazione vulnerabile.

I rischi paventati dalla ricorrente possono infine ritenersi attuali alla luce dell'attuale assetto politico cubano. Invero, sebbene il 19 aprile, al termine dell'ottavo congresso del Partito comunista cubano, Raúl Castro, 89 anni, ha ufficializzato che lascerà l'incarico di segretario del partito a Miguel Díaz-Canel, che gli era già succeduto alla presidenza del paese nel 2019 (<https://internazionale.us16.list-manage.com/track/click?u=9606152151dbc9a1003b9d59b&id=dec7085571&e=89260fcf84>), Díaz-Canel ha sottolineato che *“Raúl Castro sarà consultato sulle decisioni più importanti che riguardano il paese”*. Quest'affermazione, scrive il giornalista cubano Abraham Jiménez Enoa sul Washington Post, *“fa capire con chiarezza che finché sarà vivo Castro, il potere del presidente sarà più nominale che reale. Dopo 62 anni il castrismo non ha bisogno di un timoniere: chiunque può aprire la sala macchine e sedersi al posto di guida”* (<https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/21/cuba-congreso-comunista-diaz-canel-castrismo/?>). Lo storico Rafael Rojas è d'accordo: al di là del cambio al vertice del partito, *“il congresso è stato uno spettacolo di affermazione di fedeltà al sistema”* (<https://elpais.com/opinion/2021-04-19/los-reformistas-cubanos-y-el-partido-unico.html>).

Nel caso di specie risulta senz'altro che la ricorrente – che vive in Italia con tutta la sua famiglia, dove svolge regolare attività lavorativa - in un giudizio prognostico proprio della valutazione di protezione internazionale, possa trovarsi esposta ad una situazione di rischio tale da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita, in ragione delle persecuzioni che incombono sul marito e da questi già subite, delineandosi in capo alla stessa un profilo di vulnerabilità in ragione del loro legame familiare.

Considerata l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio non occorre provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:
visto l'art. 35 bis D.lgs 251/07, riconosce alla sig.ra
rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;
Nulla sulle spese di giudizio.

lo status di

Così deciso in Bologna, 14.05.2021



PDF Eraser Free

La Presidente
Matilde Betti

Il Giudice est.
Andrea Canepa

